

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 17/CDN **(2010/2011)**

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, Presidente; dall'Avv. Giuseppe Febbo, dall'Avv. Valentina Ramella, dal Prof. Avv. Lucio Colantuoni, dall'Avv. Fabio Micali, Componenti; dal Dott. Paolo Fabricatore, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione dei Sig.ri Nicola Terra, Salvatore Floriddia e Paola Anzellotti, si è riunita il giorno 30 settembre 2010 e ha assunto le seguenti decisioni:

(39) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIO LOTITO (Presidente e Legale rappresentante della Società SS Lazio Spa) E DELLA SOCIETÀ SS LAZIO Spa (nota N°. 444/656pf08-09/SP/blp del 16.7.2010).

La Procura Federale in data 16 luglio 2010 ha disposto il deferimento di:

- Sig. Claudio Lotito in merito alla violazione prevista e punita dall'art. 1, comma 1, in relazione all'art. 8, comma 15, del C.G.S. vigente per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver omesso di provvedere al pagamento agli aventi diritto, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, delle somme indicate nel lodo pronunciato dal collegio arbitrale presso la Lega Nazionale Professionisti nella riunione del 24 ottobre 2008;
- la Società SS Lazio Spa a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S. vigente, per le condotte ascritte al proprio Legale Rappresentante.

In particolare, la Procura ha ritenuto di dover esercitare azione poiché la Società SS Lazio Spa non aveva proceduto ad eseguire, nel termine di 30 gg. (ex art. 8, comma 15, del C.G.S.), il disposto del lodo pronunciato dal Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Professionisti nella riunione del 24 ottobre 2008 per dirimere la controversia insorta con il Sig. Massimo Mutarelli.

Nella fattispecie, dalle indagini esperite, la Procura contesta e ritiene accertato che la SS Lazio Spa, a cui il suddetto lodo risultava comunicato via fax il 24.10.08 e con Raccomandata A/R, il 27.10.08, non aveva pagato, nei termini già sopra citati ex art. 8, comma 15, C.G.S., in favore del Mutarelli, la somma di € 178.240,24 a titolo di risarcimento danno, nonché in favore degli aventi diritto le somme dovute a titolo di costi amministrativi, spese legali, spese di procedura arbitrale ed onorari degli arbitri.

I deferiti hanno fatto pervenire, in data 2.08.2010, memoria difensiva.

A difesa si adduceva, dando anche conto della ulteriore fase di impugnativa giudiziaria del Lodo - instaurata dalla SS Lazio Spa - che il termine dei 30 giorni sarebbe decorso dall'11.12.08, giorno in cui il Collegio aveva concesso, su istanza del Mutarelli, termine fino al 26.12.08 ex art 10.13 Regolamento Collegio Arbitrale per il pagamento, eseguito poi con bonifico recante valuta 24.12.08.

La difesa contestava altresì quanto recato dalla nota del difensore del Mutarelli in data 26.01.09, con cui si segnalava il mancato pagamento per l'intero dell'importo riconosciuto

dal Collegio Arbitrale a titolo di risarcimento dei danni patiti dal Sig. Mutarelli, facendo riferimento al versamento di una sola parte di quanto stabilito dal lodo stesso.

Sul punto, la difesa dei deferiti affermava che la minor somma, rispetto a quanto complessivamente previsto dal lodo, derivasse dalla necessaria applicazione delle ritenute di legge.

All'odierna riunione il rappresentante della Procura Federale ha concluso per l'affermazione della responsabilità dei deferiti chiedendo l'irrogazione della ammenda di € 15.000,00 (Euro quindicimila/00) per il Lotito e di € 15.000,00 (Euro quindicimila/00) per la Società Lazio.

Il difensore dei deferiti si è richiamato a quanto già riportato nella memoria difensiva, così come il Sig. Lotito, comparso personalmente.

Ciò premesso e considerato, la fattispecie in esame va correttamente inquadrata con riferimento alla normativa rilevante ed alla documentazione depositata in giudizio.

Dagli atti acquisiti alla presente procedura, il Lodo Arbitrale emesso/depositato nel corso della riunione del 24.10.08 (procedimento 50/08/B) è stato comunicato alla Società SS Lazio Spa con nota della Segreteria del Collegio Arbitrale del 24.08.2008, trasmessa con Raccomandata A/R al domicilio eletto e ricevuta il 27.10.08 nonché via fax già il 24.10.08.

Il versamento di somme in favore del Sig. Massimo Mutarelli è intervenuta a mezzo bonifico bancario, con valuta al 24.12.2008.

Va richiamato in proposito quanto disposto dall'art. 8 comma 15 del C.G.S. "il mancato pagamento entro trenta giorni delle somme poste a carico di Società o tesserati dagli Organi della Giustizia Sportiva o da collegi arbitrali competenti ai sensi delle norme federali comporta, fermo l'obbligo di adempimento, l'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere a), b), c), g) dell'art. 18, comma 1 e di quelle di cui alle lettere a), b), c), d), f), g), h) dell'art. 19, comma 1".

Dalla norma che precede, si evince che l'adempimento delle decisioni degli Organi di Giustizia Sportiva - e fra essi anche del Collegio Arbitrale che si è pronunciato sulla vertenza insorta tra il Sig. Mutarelli e la SS Lazio Spa - deve e doveva essere effettuato perentoriamente entro 30 giorni, come peraltro già affermato da precedenti decisioni di questa Commissione.

Sul punto, il termine dei 30 giorni è da computarsi quanto meno dalla data della comunicazione effettuata alle parti dell'avvenuto deposito del Lodo, e qui rileva quella diretta alla SS Lazio Spa, che nella fattispecie, come sopra osservato, si è perfezionata presso il domicilio eletto quanto meno il 27.10.2010 con Raccomandata A/R, pur essendo stato trasmesso fax dalla Segreteria del collegio già in data 24.10.08.

Pertanto, nel caso de quo, il termine previsto dall'art. 18, comma 5, C.G.S., secondo quanto sopra, spirava, al più, il 26.11.2008.

Si precisa inoltre, che le previsioni di cui all'art. 10.13 del Regolamento del Collegio Arbitrale, conferiscono alla parte interessata e creditrice la facoltà di chiedere al Collegio la fissazione per il debitore di un (ulteriore) termine perentorio per il definitivo adempimento di quanto disposto dal Lodo, ponendosi quindi sul Collegio un onere di verifica e di segnalazione agli Organi di Giustizia Sportiva in caso di mancato rispetto del termine statuito dal Collegio stesso.

Ciò però non implica che il mancato adempimento nei termini dei 30 giorni, ex art. 8, comma 15, C.G.S., perda rilevanza ai fini disciplinari ex art 8.15 C.G.S., non essendo tale

termine di cui al predetto art 10.13 Regolamento Collegio Arbitrale, qualificabile né come proroga né come rimessione in termini ai suddetti fini.

Le altre questioni sono da considerarsi assorbite e, peraltro, risultano parzialmente non attinenti alla fattispecie in questione ed oggetto di deferimento.

Per tutto quanto sopra rilevato, pertanto, le difese presentate nell'interesse dei deferiti non possono essere accolte, ritenendosi quindi integrata la fattispecie prevista dall'art. 8, comma 15, C.G.S. in capo ai soggetti deferiti, con le conseguenze sanzionatorie di cui alle ricollegate norme.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale dichiara responsabili i soggetti deferiti per le violazioni ascritte e per l'effetto infligge:

l'ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) al Sig. Claudio Lotito e l'ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) alla Società SS Lazio Spa.

(65) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MAURO MATIAS ZARATE (Calciatore attualmente tesserato per la Società SS Lazio Spa) E DELLA SOCIETÀ SS LAZIO Spa (nota N°. 864/1177pf09-10/SP/blp del 5.8.2010).

Il deferimento

Con provvedimento del 5.8.2010 il Procuratore federale deferiva avanti questa Commissione il calciatore Mauro Matias Zarate, tesserato per la SS Lazio Spa, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, CGS, anche in relazione all'art. 12, comma 5, CGS, per avere - dagli spalti dello stadio in occasione della gara Lazio – Bari del 14.3.2010 – salutato i propri sostenitori con il braccio destro teso ed alzato con le dita serrate.

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, CGS, anche in relazione all'art. 12, comma 5, CGS, il Procuratore federale deferiva altresì la Società SS Lazio Spa a titolo di responsabilità oggettiva per le violazioni ascritte al proprio tesserato.

Nei termini assegnati nell'atto di convocazione la Società deferita faceva pervenire memoria difensiva, contestando l'addebito e rilevando la propria estraneità ai fatti oggetto del deferimento, attesa la ritenuta natura privata del gesto del calciatore, non riferibile – secondo la Società – all'attività sportiva. Concludeva la Società per il proscioglimento da ogni addebito.

Anche il tesserato Zarate faceva pervenire memoria difensiva, richiamando quanto già dichiarato avanti il delegato della Procura federale in fase di indagini e chiarendo di essere stato, al momento del fatto, all'oscuro del significato del gesto compiuto. Concludeva il deferito per il proscioglimento.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto l'affermazione della responsabilità dei deferiti e l'irrogazione della sanzione dell'ammenda di € 30.000,00 (Euro trentamila/00) al calciatore Zarate e di € 30.000,00 (Euro trentamila/00) alla Società di appartenenza.

E' altresì comparso il difensore del calciatore Zarate, richiamandosi integralmente alla memoria in atti ed insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi assunte.

E' inoltre comparso il difensore della Lazio il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti nella memoria in atti, si è riportato alle conclusioni già formulate. E'

comparso, infine, il Presidente della Lazio Lotito, che ha rilasciato dichiarazioni insistendo per l'affermazione dell'estraneità della Società ai fatti contestati.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva quanto segue.

Nulla quaestio sulla oggettiva sussistenza della condotta ascritta al calciatore Zarate che, per come risulta dagli atti e ammesso dallo stesso nel corso dell'audizione del 1.4.2010, in occasione della gara Lazio – Bari del 14.3.2010 ha effettivamente assunto la posa descritta nel deferimento (c.d. “saluto romano”) sugli spalti del pubblico laziale, accanto ad alcuni tifosi.

E' pur vero che il deferito ha dichiarato di non aver voluto attribuire a tale azione alcuna valenza politica o discriminatoria, ovvero inneggiante al disciolto partito fascista. Tuttavia, il gesto in sé considerato, nella sua oggettività, richiama immediatamente al pubblico una ben precisa ideologia, non immune da violenza e discriminazione. Ancor più, esso risulta idoneo a determinare reazioni violente altrui se posto in essere, come nel caso di specie, dagli spalti di uno stadio gremito, nel mezzo di una tifoseria organizzata e per di più ad opera di uno sportivo idolatrato dagli spettatori.

Del resto, anche il deferito ha ammesso, in sede di audizione, di essere stato perfettamente a conoscenza del significato della posa assunta. Non credibile, al riguardo, la giustificazione addotta solo nella memoria difensiva dallo Zarate il quale, contraddicendo il verbale di audizione facente piena prova di quanto in esso contenuto, lamenta oggi la mancata comprensione della specifica, quanto rilevante e pertinente, domanda rivoltagli circa la consapevolezza della natura del gesto.

Di fronte alla natura oggettivamente politico-ideologica del “saluto romano” e della carica potenzialmente violenta di esso, risulta irrilevante l'asserita volontà del deferito di aver voluto accontentare una richiesta di alcuni tifosi: tale volontà non elide infatti la rilevanza disciplinare del gesto compiuto.

Risulta pertanto ad avviso della Commissione pienamente provata la responsabilità del deferito ai sensi dell'art. 1, comma 1 e 12, comma 7, CGS attesa la natura non solo non conforme ai principi di lealtà, probità e correttezza della condotta posta in essere, ma anche la sua idoneità a costituire incitamento alla violenza.

Alla responsabilità disciplinare del tesserato consegue ex art. 4, comma 2 e 12, comma 5, CGS, quella della Società di appartenenza.

Sul punto non colgono nel segno le osservazioni contenute nella memoria difensiva della Società Lazio, non potendosi dubitare della natura non meramente privata del gesto del calciatore e della commissione di esso in occasione dell'attività sportiva.

Per come risulta dagli atti, infatti, lo Zarate ha imitato il “saluto romano” mentre assisteva ad una gara ufficiale della propria squadra, in pubblico e nel mezzo della propria tifoseria che lo aveva invitato quale, appunto, calciatore tesserato della Società Lazio.

Sotto il profilo sanzionatorio, quanto al deferito Zarate, valutata l'unicità del gesto, l'età del calciatore, la Commissione ritiene equa la sanzione dell'ammenda pari ad € 10.000,00 (Euro diecimila/00). Analoga sanzione ritiene equa quanto alla Società Lazio.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere a Mauro Matias Zarate la sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) e alla Società SS Lazio Spa la sanzione di € 10.000,00 (Euro diecimila/00).

(30) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI KYEREMATENG (Calciatore attualmente tesserato per la Società AC Monza Brianza 1912), STEFANO LOMBARDI (Agente di calciatori) E DELLA SOCIETÀ AC MONZA BRIANZA 1912 Spa (nota N°. 9095/778pf09-10/AM/ma del 21.6.2010).

A seguito di segnalazione effettuata, con nota del 16.11.2009, dalla Segreteria della Commissione Agenti Calciatori F.I.G.C., il Procuratore federale e il Procuratore federale Vicario hanno rilevato l'illecito disciplinare commesso dal calciatore Sig. Giovanni Kyeremateng in ordine all'irregolare conferimento di un doppio mandato in favore di due distinti Agenti di calciatori.

In particolare, é emerso che il calciatore di cui trattasi, in costanza di rapporto contrattuale (mandato), pienamente valido ed efficace, con l'Agente di calciatori, Sig. Marco Montesarchio, ha conferito altro mandato anche ad altro Agente di calciatori, Sig. Stefano Lombardi.

Di qui il deferimento e il relativo procedimento disciplinare nei riguardi del tesserato, della relativa Società sportiva di appartenenza (a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2, C.G.S.), nonché del Sig. Lombardi.

Nei termini assegnati, soltanto quest'ultimo ha fatto pervenire propria memoria difensiva, invocando, ai propri fini, la sussistenza di un contegno tenuto in "buona fede", nonché l'assenza di qualsivoglia intento di "aggirare o violare i regolamenti".

All'inizio della riunione odierna, il Sig. Stefano Lombardi, tramite il proprio legale ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

"La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Stefano Lombardi ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto degli articoli 23 e 24, C.G.S. ["pena base per il Sig. Stefano Lombardi, sanzione dell'ammenda di € 8.000,00 (Euro ottomila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, C.G.S. a € 3.570,00 (Euro tremilacinquecentosettanta/00)"];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, co. 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

visto l'art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione della sanzione dell'ammenda di € 3.570,00 (Euro tremilacinquecentosettanta/00) al Sig. Stefano Lombardi.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.”

Quanto alla posizione degli altri deferiti ossia il Sig. Giovanni Kyeremateng e la Società AC Monza Brianza 1912 Spa, il procedimento prosegue e la relativa discussione viene rinviata alla data del 8 ottobre 2010.

(246) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SIMONE MARIA SEPE (al momento dei fatti Consigliere Delegato della Società AC Siena Calcio Spa) E DELLA SOCIETÀ AC SIENA CALCIO Spa (nota N°. 6288/688pf09-10/SP/en del 30.3.2010).

A riscontro della segnalazione effettuata, con nota del 09.11.2009, dall'Associazione Italiana Allenatori Calcio - A.I.A.C.- (Gruppo Regionale Toscana) alla Segreteria Nazionale A.I.A.C., avente ad oggetto il doppio tesseramento (in forza alla USD Fiesole Caldine e all'AC Siena Spa) del Tecnico, Sig. Riccardo Rocchini, il Procuratore Federale e il Procuratore federale Vicario hanno individuato e contestato, a carico del Consigliere delegato dell'AC Siena Spa, Avv. Prof. Simone Maria Sepe, nonché a carico della richiamata Società sportiva, gli illeciti disciplinari così come rispettivamente indicati nell'atto di deferimento.

In particolare, è stato rilevato come l'Avv. Prof. Simone Maria Sepe, nella sua qualità, non avendo, in concreto, impedito la commissione della violazione ascritta al Sig. Rocchini, abbia, per ciò stesso, violato il generale principio di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S.

Di qui il deferimento e il relativo procedimento disciplinare sia nei riguardi del citato Consigliere delegato che dell'AC Siena Spa (per responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, C.G.S.).

Nei termini assegnati, i deferiti hanno fatto pervenire propria congiunta memoria difensiva mediante cui, in sostanza, da un lato viene riconosciuta la sussistenza delle violazioni contestate, dall'altro, però, viene invocata la totale inconsapevolezza, da parte dell'Avv. Prof. Simone Maria Sepe, in ordine al precedente vincolo di tesseramento che legava il Sig. Rocchini alla USD Fiesole Caldine, nonché, in via ulteriore, l'applicazione dell'art. 24 C.G.S.

All'inizio della riunione odierna, il Sig. Simone Maria Sepe e la Società AC Siena Spa, tramite il loro legale hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, i suddetti deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto degli articoli 23 e 24, C.G.S. [“pena base per il Sig. Simone Maria Sepe, sanzione dell'inibizione di mesi 3 (tre), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a giorni 40 (quaranta); pena base per la Società AC Siena Spa sanzione dell'ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a € 1.400,00 (Euro millequattrocento/00)];

*considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;
visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, co. 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;*

visto l'art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

visto l'art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di giorni 40 (quaranta) al Sig. Simone Maria Sepe*
- ammenda di € 1.400,00 (Euro millequattrocento/00) alla Società AC Siena Spa.*

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti."

(297) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO LUCIDI (Presidente e Legale rappresentante della Società Picenum Calcio Femminile) E DELLA SOCIETÀ PICENUM CALCIO FEMMINILE (nota N°. 7141/1248pf09-10/AM/ma del 27.4.2010).

Il deferimento

Con provvedimento del 27.4.2010 il Procuratore Federale ha deferito avanti questa Commissione il Signor Antonio Lucidi, all'epoca dei fatti, Presidente e legale rappresentante della Società Picenum Calcio Femminile, per rispondere della violazione ai cui all'art. 1, comma 1 CGS in relazione all'art. 31, ultimo comma del CU N°. 1 del 3.7.2009 per la Stagione Sportiva 2009-2010 della Divisione Calcio Femminile, per non aver depositato presso i competenti organi federali l'accordo economico tra la Società e l'allenatore Ernesto Scocchini per tale stagione sportiva.

Ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 CGS, il Procuratore Federale ha altresì deferito la Società Picenum Calcio Femminile a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per le violazioni ascritte ai propri tesserati.

Nei termini assegnati nell'atto di convocazione i deferiti non hanno fatto pervenire memorie difensive.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto l'affermazione della responsabilità dei deferiti e l'irrogazione della sanzione dell'inibizione per mesi 3 nei confronti del Signor Lucidi e dell'ammenda di € 1.000,00 nei confronti della Società deferita.

Nessuno è comparso per i deferiti.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti presenti, rileva quanto segue.

Risulta inequivocabilmente dagli atti che per la stagione sportiva 2009-2010 la Società Picenum Calcio Femminile non abbia provveduto al deposito dell'accordo economico intervenuto con il tecnico Ernesto Sclocchini, indicato - peraltro - quale allenatore all'atto della domanda di iscrizione al Campionato di Serie B.

L'omesso deposito di tale accordo risulta in contrasto con l'obbligo previsto dall'art. 31, ultimo comma del CU N°. 1 del 3.7.2009 della Divisione Calcio Femminile che, testualmente, prevede "ogni società è obbligata (...) a depositare l'accordo economico dell'allenatore della prima squadra contemporaneamente alla richiesta di tesseramento. Il tutto deve essere inviato alla Divisione. Senza l'invio dell'accordo non si procede al tesseramento del tecnico. L'inosservanza di queste disposizioni comporterà il deferimento della Società e del tecnico con provvedimenti disciplinari".

La condotta posta in essere dai deferiti, in spregio ad un preciso obbligo di trasparenza imposto dalla regolamentazione della Divisione d'appartenenza, la cui osservanza è imposta a tutti i tesserati dall'art. 92, comma 1, NOIF, concreta la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1, comma 1, CGS, cui consegue la responsabilità disciplinare dei deferiti.

Sotto il profilo sanzionatorio, la Commissione stima eque le sanzioni di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere al Signor Antonio Lucidi la sanzione dell'inibizione per mesi 1 (uno) e giorni 15 (quindici) e alla Società Picenum Calcio Femminile la sanzione dell'ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00).

(299) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALBERTO ROSCINI (Presidente e Legale rappresentante della Società Pol. D. Julia Spello) E DELLA SOCIETÀ POL. D. JULIA SPELLO (nota N°. 7124/1247pf09-10/AM/ma del 26.4.2010).

Il deferimento

Con provvedimento del 26 Aprile 2010, il Procuratore federale deferiva innanzi a questa Commissione il Signor Alberto Roscini, quale Presidente e legale rappresentante della Società Polisportiva Julia Spello per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'articolo 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all'ultimo comma dell'art. 31 del CU N°.1 del 3 Luglio 2009 per la stagione sportiva 2009-2010, per non aver depositato presso i competenti Organi federali l'accordo economico perfezionatosi tra la Società Polisportiva Julia Spello ed il tecnico Signor Alfredo Del Buontromboni; e di conseguenza la Società Polisportiva Julia Spello ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per le violazioni ascritte ai propri tesserati.

Le memorie difensive

I deferiti non facevano pervenire alcuna memoria difensiva nei termini previsti.

Il dibattimento

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha insistito nella dichiarazione di responsabilità nei dei deferiti, con l'applicazione delle

seguenti sanzioni: al Sig. Alberto Roscini l'inibizione per mesi 3 (tre); nei confronti della Società Polisportiva Julia Spello l'ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00).

Nessuno è comparso per i deferiti.

I motivi della decisione

La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti, ed all'esito dell'odierno dibattimento, rileva che dall'esame della documentazione risultante dall'attività istruttoria svolta dalla Procura federale, emergeva che la Società Polisportiva Julia Spello Calcio Femminile in effetti non ha mai depositato l'accordo economico stipulato con il tecnico, Signor Alfredo Del Buontromboni, e valevole per la stagione sportiva 2009/2010.

In conclusione, da un attento esame, delle prove prodotte dalla Procura federale, ed all'esito del dibattimento, sono emerse prove sufficienti ad evidenziare, oltre ogni ragionevole dubbio, la responsabilità dei deferiti, i quali devono essere condannati alle sanzioni di cui al dispositivo, per le violazioni loro ascritte nel deferimento promosso dalla Procura federale.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto commina le seguenti sanzioni:

al Sig. Alberto Roscini, Presidente e legale rappresentante della Società Polisportiva Julia Spello, la sanzione dell'inibizione per giorni 45 (quarantacinque); alla Società Polisportiva Julia Spello Calcio Femminile al pagamento dell'ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento).

(243) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO COLTORTI (Presidente e Legale rappresentante della Società EDP Jesina Calcio Femminile), LAURA CASAVECCHIA e SIMONE SILENZI (Dirigenti della Società EDP Jesina Calcio Femminile) E DELLA SOCIETÀ EDP JESINA CALCIO FEMMINILE (nota N°. 6106/719pf09-10/GT/dl del 24.3.2010).

Il deferimento

Con provvedimento del 24 Marzo 2010, il Procuratore federale deferiva innanzi a questa Commissione il Signor Massimo Coltorti, quale Presidente e legale rappresentante dell'EDP Jesina Calcio Femminile, la Signora Laura Casavecchia, dirigente dell'EDP Jesina Calcio Femminile, il Signor Simone Silenzi, dirigente dell'EDP Jesina Calcio Femminile, per la violazione di cui all'articolo 1 del C.G.S. in relazione a quanto previsto dagli artt. 38, comma 1, e 66, comma 1, delle NOIF; la EDP Jesina Calcio Femminile a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 del C.G.S in conseguenza della condotta ascritta al Presidente della società, ai propri dirigenti ed al Signor Nicola Giannisi, per quest'ultimo con riferimento a quanto previsto dall'art. 1, comma 5, del C.G.S.

Le memorie difensive

I deferiti non facevano pervenire alcuna memoria difensiva.

Il dibattimento

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha insistito nella richiesta di responsabilità dei deferiti con l'applicazione delle seguenti sanzioni: al Sig. Massimo Coltorti l'inibizione per mesi 2 (due); alla Signora Laura Casavecchia l'inibizione per mesi 2 (due); al Signor Simone Silenzi l'inibizione per mesi 1 (uno); nei confronti della EDP Jesina Calcio Femminile, l'ammenda di € 600,00 (Euro seicento/00).

Nessuno è comparso per i deferiti.

I motivi della decisione

La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti, le prove prodotte dalla Procura federale, nonché all'esito dell'odierno dibattimento, rileva quanto segue: nel merito si osserva che sulla base dell'attività istruttoria svolta dalla Procura federale, emergeva che in occasione della gara Porto S. Elpidio - EDP Jesina Calcio (Campionato Nazionale Primavera Femminile) del 27 Novembre 2009, il Signor Nicola Giannisi, esibiva un cartellino di riconoscimento della FIGC qualificandosi come tesserato. Inoltre, al termine della partita, detto deferito richiedeva ad una calciatrice della squadra ospitante il proprio numero di telefono cellulare.

Si rileva che pochi istanti prima del fischio di inizio della gara di cui sopra, il Signor Giannisi svolgeva l'attività tecnica di preparatore dei portieri della EDP Jesina Calcio, impartendo direttive e consigli, senza essere tesserato per l'anno 2009-2010.

Il Sig. Nicola Giannisi, anche dalla consultazione dell'archivio del Settore Tecnico della FIGC, risultava aver esercitato per parte della stagione sportiva 2009-2010, attività di collaborazione per la Società EDP Jesina Calcio femminile, senza essere regolarmente tesserato per la stagione in corso. Inoltre, in sede di audizione il Signor Giannisi, riferiva alla Procura federale, di essere unicamente in possesso di una tessera FIGC relativa all'anno 2008.

A conferma di quanto sopra detto, con CU N°. 14 del 23 Luglio 2010, anche la Commissione Disciplinare del Settore Tecnico applicava al Sig. Nicola Giannisi la sanzione della squalifica fino al 31/10/2010.

Dalle prove raccolte dalla Procura federale, è possibile ritenere sufficientemente comprovata la responsabilità del Sig. Massimo Coltorti, Presidente e legale rappresentante dell'EDP Jesina Calcio Femminile, che inseriva nell'Organico della squadra da lui rappresentata, un soggetto, senza averlo tesserato per la stagione 2009-2010; della Signora Laura Casavecchia, e del Signor Simone Silenzi, entrambi dirigenti dell'EDP Jesina Calcio Femminile, poiché permettevano consapevolmente la presenza in campo di un soggetto non regolarmente tesserato per l'anno 2009-2010, che svolgeva altresì il ruolo di preparatore dei portieri, nell'interesse della squadra suddetta.

Vi sono pertanto prove sufficienti ad evidenziare, oltre ogni ragionevole dubbio, la responsabilità di tutti i deferiti, in relazione ai fatti ed alle conseguenti violazioni indicate dalla Procura Federale.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, commina le seguenti sanzioni:

al Sig. Massimo Coltorti, la sanzione dell'inibizione per mesi 2 (due); alla Signora Laura Casavecchia, la sanzione dell'inibizione per mesi 1 (uno); al Signor Simone Silenzi, la sanzione dell'inibizione per mesi 1 (uno); alla Società EDP Jesina Calcio Femminile il pagamento dell'ammenda di € 600,00 (Euro seicento/00).

(235) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO TESORO (Presidente della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl) E DELLA SOCIETÀ AURORA PRO PATRIA 1919 Srl (nota N°. 5905/564pf09-10/SS/en del 18.3.2010).

La Commissione Disciplinare Nazionale, visto l'atto di deferimento indicato in epigrafe, letti gli atti;

Il deferimento

Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, i soggetti indicati in epigrafe per rispondere, rispettivamente:

- il primo, della violazione prevista e punita dall'art. 1, comma 1 del CGS, con riferimento all'art. 38, comma 6 delle NOIF ed in relazione all'art. 38, comma 4 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere consentito al Sig. Manari Giuseppe di svolgere, di fatto, attività di allenatore della prima squadra della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl pur non avendone titolo e per avere, altresì permesso al Sig. Di Fusco Raffaele di assumere solo formalmente la conduzione tecnica della suddetta prima squadra, consentendo l'esercizio dell'attività ad un soggetto, seppur iscritto nei ruoli del Settore Tecnico, ma sprovvisto della necessaria abilitazione per la categoria di appartenenza della squadra;
- la Società, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio Presidente e Legale rappresentante ed ai propri tesserati.

All'inizio della riunione odierna, il Sig. Antonio Tesoro e la Società Aurora Pro Patria 1919 Srl, tramite il loro legale hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23, CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, i suddetti deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dell'articolo 23, C.G.S. [“pena base per il Sig. Antonio Tesoro, sanzione dell'inibizione di mesi 4 (quattro), diminuita ai sensi dell' art. 23 a mesi 2 (due) e giorni 20 (venti); pena base per la Società Aurora Pro Patria 1919 Srl, sanzione dell' ammenda di € 6.000,00 (Euro seimila/00) diminuita ai sensi dell'art. art. 23, CGS a € 4.000,00 (Euro quattromila/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, co. 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione delle sanzioni dell'inibizione di mesi 2 (due) e giorni 20 (venti) al Sig. Antonio Tesoro e dell'ammenda di € 4.000,00 (Euro quattromila/00) alla Società Aurora Pro Patria 1919 Srl.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.”

Il Presidente della CDN
Avv. Sergio Artico

Publicato in Roma il giorno 30 Settembre 2010.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete